

STUDIO LEGALE
AVV. GRAZIA GRINGERI
Via Caldara Polidoro n. 4 is. 245 - 98122 Messina
tel. 090/712113 - fax 090/9582116
pec:avvgraziagringeri@puntopec.it
c/o Avv. Stefano Radicioni
Via Anastasio II, n. 416
00165 ROMA

ON. LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

PER IL LAZIO- ROMA Sez. I Bis

MOTIVI AGGIUNTI al RICORSO N. 11260/2019 Reg. Ric.

Il **Sig** Mignemi Giovanni, nato a Catania il 09/08/1996, ivi residente in via Dittaino n. 47 (cod. fisc. MGNGNN96MO9C351H), rappresentato e difeso, dall'Avv. Grazia Gringeri (c.f. GRN GRZ 66M53 F158P), pec: avvgraziagringeri@puntopec.it, fax 090-9582116, con studio in Messina via Caldara Polidoro n. 4 is. 245 ed elettivamente domiciliato in Roma via Anastasio II, 416 presso lo studio dell'Avv. Stefano Radicioni, giusta procura speciale conferita su foglio separato ed allegato al ricorso;

CONTRO

- **MINISTERO DELLA DIFESA**, (c.f. 80425650589) in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma e domiciliato *ope legis* presso gli uffici della stessa, siti in Roma via dei Portoghesi n. 12, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ;

- **COMANDO GENERALE DELL' ARMA DEI CARABINIERI** (c.f. 97081650588) in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma e domiciliato *ope legis* presso gli uffici della stessa, siti in Roma via dei Portoghesi n. 12, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ;

- **CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma e domiciliato *ope legis* presso gli uffici della stessa, siti in Roma via dei Portoghesi n. 12, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ;

e nei confronti

- del Sig. **Squadrito Angelo**, nato a Sant'Agata di Militello (ME) il 18 novembre 1993, ivi residente in Contrada Minà 34 A attualmente in servizio presso la Scuola Allievi Carabinieri di Roma;

- del Sig. **Santoriello Mirko**, nato a Roma, il 06 giugno 1996, residente a Mercato San Severino (SA) in Corso Umberto I n. 50, attualmente in servizio presso la Scuola Allievi Carabinieri di Torino;

- del Sig. **De Caprio Andrea**, nato a Gaeta (LT) il 26 marzo 1996, ivi residente in Via Garibaldi s.n.c.

controinteressati

ovvero nei confronti

di tutti gli altri vincitori del concorso per esami e titoli del bando per il reclutamento di 3700 carabinieri in ferma quadriennale, inseriti nella graduatoria finale - *art. 1 comma 1 lett. a) con n. 1946 vincitori e lett. b) con n. 2163 vincitori* - approvata con decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro nazionale di Selezione e Reclutamento, N. 29/6-8-1 CC pubblicato il 29 novembre 2019, previa concessione ex art. 41 c.p.a. di notifica per pubblici proclami, ove ritenuto opportuno anche tramite pubblicazione degli estremi del giudizio e del ricorso sul sito internet dell'Amministrazione resistente;

PER L'ANNULLAMENTO previa sospensiva ex art. art. 55 C.P.A.

a) del Decreto n. 29/6-8-1 CC, pubblicato nel sito www.carabinieri.it il 29 novembre 2019, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, di approvazione delle graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 141 del 25 novembre 2019, redatto dalla Commissione Esaminatrice, del concorso per esami e titoli di 3700 allievi in ferma quadriennale;

b) in particolare dell'art. 2 comma 2 del decreto che dichiara vincitori per essere immessi direttamente nell'arma dei carabinieri, tutti i candidati classificatesi nella graduatoria di cui all'art. 1, comma 1 lett. a) (VFP1 in servizio), nelle posizioni

dal n. 1 (Meraviglia Cosimo Mirko punteggio totale 106,5) al n. 1946 (Squadrito Angelo punteggio totale 38,5) nella parte in cui non contempla il ricorrente tra gli idonei;

c) del decreto anche nella parte in cui ha destinato all'art. 2, comma 5, n. 876 posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del bando di concorso, non assegnati per mancanza di candidati idonei, in aggiunta ai posti di cui alla lettera b) del citato comma 1 art. 1;

d) ed ancora, nella parte in cui ha destinato all'art. 2 comma 6, stesso decreto, N. 7 posti a concorso a candidati partecipanti a precedenti procedure concorsuali, risultati idonei vincitori, in ottemperanza a provvedimenti degli organi di giustizia amministrativa;

e) della graduatoria finale di merito allegata al decreto sub a), di cui all'art. 1 comma 1 lett. a) del bando di concorso, redatta dalla commissione esaminatrice di cui al verbale n. 141 del 25 novembre 2019, ed approvata con il citato decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri all'art. 2, pubblicato il 29 novembre 2019, nella parte in cui non contempla il ricorrente tra gli idonei di cui al verbale;

g) delle prescrizioni, pubblicate sul sito www.carabinieri.it, indicanti le procedure per l'incorporamento dei vincitori di concorso del 139° corso allievi carabinieri effettivi;

h) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

FATTO

A) Il Sig. Mignemi Giovanni, con ricorso del 10 settembre 2019, ha chiesto l'annullamento del provvedimento prot. n. 374204/2-11 del 22/07/2019, notificato in pari data, con cui la Commissione per gli accertamenti sanitari lo ha **“Giudicato Inidoneo”** al Concorso per esame e titoli per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, a causa dell'attribuzione del coefficiente 3 nell'apparato AVEM poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi **“IPERCOLESTEROLEMIA”**;

Il ricorrente, già con il citato ricorso principale ha chiesto l'annullamento dell'approvanda graduatoria di merito, nella parte in cui, in esito alla procedura sanitaria, avrebbe pregiudicato l'utile collocamento di parte ricorrente, nonché di tutti gli atti ivi elencati da ritenersi qui integralmente trascritti.

Il ricorso principale si fonda su ben tre motivi di illegittimità da intendersi, anch'essi qui integralmente riportati e trascritti.

B) Su espressa e documentata istanza, il Presidente della Sezione I bis, del Tar Lazio, con ordinanza cautelare n. 12107/2019 del 21 ottobre 2019, ha disposto la verifica ai sensi dell'art. 19, 20 e 66 cod. proc. amm., incaricando all'uopo la Commissione Sanitaria d'Appello presso i servizi dell'aeronautica militare, affinché avvalendosi di medici opportunamente scelti in relazione agli accertamenti sanitari da eseguire, con invito a depositare la relazione comprensiva di motivato e documentato parere sulla sussistenza e consistenza della causa di inidoneità ritenuta dall'Amministrazione.

Ha fissato, quindi, per la trattazione collegiale la camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2019.

C) All'esito degli accertamenti sanitari di verifica, disposti con la succitata ordinanza collegiale n. 12107/2019, la Commissione Sanitaria di Appello, dopo aver esaminato tutta la documentazione medica, anche quella relativa alle analisi di laboratorio effettuate dal ricorrente in data immediatamente prossima al giudizio di inidoneità, ha concluso che: ***“Esaminata la documentazione agli atti, valutati i valori ematici riscontrati in data odierna presso il laboratorio di analisi Cliniche dell' Istituto di Medicina Aerospaziale “Aldo di Loreto” Roma, e quelli effettuate dal ricorrente in data 25.07.2019 e 02.08.2019 presso Regione Siciliana ARNAS “Garibaldi” di Catania (CT), rilevato che tali valutazioni non confermano quelle riportate nel verbale redatto dalla Commissione per gli Accertamenti Psico- Fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in data 22.07.2019, si ritiene di potere affermare attesi gli attuali livelli di colisterolemia***

(compatibili entro i limiti della normativa vigente) la insussistenza dei presupposti su cui si è fondata la predetta inidoneità e di attribuire un profilo di idoneità pari a 2 AV (D. M. 04.06.2014) compatibile con il prosieguo dell'iter concorsuale.

D) Successivamente il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento presso il Comando Generale dei Carabinieri, con provvedimento del 10 dicembre 2019 prot. 374204/3-7 SEL, a conclusione delle prove concorsuali e del colloquio collegiale di verifica ha dichiarato il ricorrente “**IDONEO CON RISERVA**” ed ha onerato lo stesso a presentare, entro due giorni, la documentazione relativa ai titoli indicati in domanda ai fini dell'attribuzione del punteggio incrementale.

F) L'amministrazione, in data 29.11.2019, ha pubblicato la graduatoria finale di concorso di cui all'art. 1, comma 1 lett. a) senza contemplare tra gli idonei il ricorrente che, pertanto, si vede costretto proporre Motivi Aggiunti, da valere anche quale ricorso autonomo, per impugnare il decreto N. 29/6-8-1 CC di prot. del 29 novembre 2019, pubblicato il 29.11.2019 di approvazione delle graduatorie finali di merito relative al concorso di 3700 Allievi Carabinieri, del Comando Generale dell'Arma nonché tutti gli atti indicati in epigrafe.

I **motivi aggiunti** sono affidati ai seguenti motivi in

DIRITTO

A) 1. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 21–quinquies, septies, octies, nonies, l. n. 241\90) –Violazione del giusto procedimento- Violazione dell'art. 97 cost. – Eccesso di potere (Difetto dei Presupposti – Difetto di Motivazione – Carenza di Istruttoria-Illogicità- Arbitrarietà- -

L'amministrazione, in applicazione dei principi contenuti nella legge 241/90 e dell'art. 97 della cost. avrebbe potuto e dovuto annullare e\o revocare il provvedimento originario prot. -374204/2-11 del 22.07.2019, di inidoneità emesso dalla stessa commissione che, successivamente, sulla base di approfondimenti disposti a seguito del provvedimento cautelare, effettuati dal

Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento presso il comando generale dei carabinieri, ha giudicato il ricorrente “IDONEO CON RISERVA.”.

Sia la Commissione esaminatrice, che ha redatto il verbale n. 141 del 25 novembre 2019 con il quale si è proceduto alla stesura graduatorie finali, approvate con successivo decreto del 29 novembre 2019, sia la Commissione che il 10 dicembre 2019 ha giudicato il ricorrente “idoneo con riserva” svolgono i loro compiti nell’ambito della stessa istituzione ovvero il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, presso il Comando Generale dell’arma dei Carabinieri.

Non vi è dubbio allora che il comportamento della P.A. è viziato per eccesso di potere perché contraddittorio, illogico ed arbitrario.

Occorre, infatti, rilevare che l’amministrazione, a seguito dell’ esito positivo della verifica del 6 novembre 2019 che ha acclarato *«la insussistenza dei presupposti su cui si è fondata la predetta inidoneità e di attribuire profilo di idoneità pari a 2 AV (D.M. 4 giugno 2014) compatibile con il prosieguo dell’iter concorsuale»*, ha disposto il prosieguo dell’iter concorsuale con nota del 29 novembre 2019, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria, nonostante il notevole lasso di tempo a sua disposizione per accertare le condizioni di idoneità, come poi avvenuto, del ricorrente.

La irragionevole contestualità dell’ approvazione della graduatoria e della convocazione per la prosecuzione dell’iter concorsuale, impeditiva dell’ inserimento del ricorrente nella graduatoria almeno tra quelli ammessi con riserva, rendono il decreto 29/6-8-1 CC del 29 novembre 2019 illegittimo perché carente di un elemento essenziale ex art. 21 septies L.241\90.

Ancora è illegittimo il decreto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di approvazione delle graduatorie, nella parte in cui ha destinato, all’art. 2 comma 5, stesso decreto i residui n. 876 posti di cui all’art. 1 comma 1, lettera a)... del bando di concorso, non assegnati per mancanza di candidati idonei, in aggiunta ai posti di cui alla lettera b) del citato comma 1 dell’art. 1. Invero dei 2.529 posti riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno, cui ha partecipato il ricorrente,

ne sono stati assegnati 1946, per mancanza di idonei, nonostante la comprovata idoneità del ricorrente che si è così visto illegittimamente escluso, prima per l'errata attribuzione del coefficiente 3 AVEM per una presunta e non fondata ipercolesterolemia, poi per gli irragionevoli ritardi con cui la commissione di selezione ha disposto la prosecuzione delle prove in esito alle quali è stato giudicato idoneo.

Tutto ciò confligge con il verbale della Commissione n. 374204/3-7 del 10 dicembre 2019 contenente il giudizio di «idoneo con riserva» nel quale, al fine della formulazione della graduatoria, *«si ricorda che entro 2 giorni dalla presente notifica bisogna far pervenire la documentazione relativa ai titoli dichiarati in domanda ai fini dell'attribuzione del punteggio incrementale.»* Questo adempimento è stato scrupolosamente eseguito dal ricorrente nel termine fissato. Quindi l'idoneità del ricorrente e l'attribuzione del punteggio incrementale rende illegittima la formulazione dell'ordine di graduatoria ed anche la devoluzione dei posti ad altre graduatorie, operata dall'art. 2 dello stesso decreto, per pretesa mancanza di candidati idonei stante l'evidente erroneità.

B) Illegittimità Derivata

Il Decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, la graduatoria e gli atti impugnati sono illegittimi in via derivata, stante le illegittimità denunciate con il ricorso R.G. n. 11260/2019. Infatti le graduatorie, impugate con l'odierno ricorso per motivi aggiunti, sono illegittime perché non contemplano il ricorrente tra i vincitori, in quanto è stato illegittimamente giudicato inidoneo con provvedimento n. prot. 374204/2-11 del 22 luglio 2019, impugnato con il ricorso principale.

La graduatoria finale, quindi è illegittima per i medesimi vizi che hanno inficiato l'atto presupposto, ovvero il giudizio di inidoneità del ricorrente, in funzione dello stretto nesso di presupposizione e consequenzialità intercorrente tra i due atti. Si riportano, pertanto, i motivi di cui all'impugnazione del ricorso introduttivo del presente giudizio.

b 1- Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 e seguenti della legge sul procedimento amministrativo (legge 241/90). Difetto assoluto di motivazione- Illogicità e contraddittorietà del giudizio di inidoneità- Violazione dell'art. 97 della Costituzione e dei principi del giusto procedimento e di trasparenza dell'azione amministrativa- eccesso di potere per difetto dei presupposti e difetto di istruttoria. Violazione dell'art. 10 comma 10 del bando.

Il provvedimento impugnato è, innanzitutto, illegittimo per violazione dell'art. 3 e seguenti della legge 241\1990 sul procedimento amministrativo, violazioni che inevitabilmente inficiano il gravato provvedimento di esclusione del candidato sul piano di idoneità ed adeguatezza dell'istruttoria e della sufficienza della motivazione.

L'impugnato provvedimento di non idoneità si fonda, infatti, su di una motivazione stereotipata senza dar conto minimamente di quale sia stato l'iter logico seguito dalla commissione medica nell'attribuire al ricorrente il coefficiente 3, nella valutazione degli apparati vari.

La Commissione Medica, infatti, esprime un giudizio di inidoneità facendo un generico riferimento alla diagnosi di "Ipercolesterolemia", senza riportare i risultati di laboratorio relativi ai prelievi effettuati.

Nella specie il giudizio di inidoneità non può limitarsi alla semplice esternazione di un coefficiente numerico (AVEM 3), senza indicare le ragioni di tale attribuzione in conformità ai criteri di valutazione di cui, peraltro, il ricorrente non è a conoscenza.

Vi è di più. Nel provvedimento impugnato non vengono indicati i valori di colesterolo, che la Commissione Medica avrebbe accertato in esito ai prelievi effettuati presso i loro laboratori.

Già considerando quest'ultimo assunto il provvedimento di inidoneità è illegittimo per carenza di istruttoria ed insufficiente motivazione, non potendosi attestare detta inidoneità per "ipercolesterolemia", senza conoscere se e di quanto il limite di 200 sia stato superato.

Peraltro tale omissione determina l'impossibilità, da parte dell'interessato e del Giudice amministrativo adito, di ogni forma di controllo e sindacato sulla logicità e ragionevolezza del giudizio.

L'adeguata e congrua motivazione, viceversa, avrebbe consentito al ricorrente di conoscere analiticamente l'iter logico seguito dall'intimata amministrazione nella valutazione degli Apparati Vari.

Di contro, il provvedimento negativo espresso dalla Commissione esaminatrice indica una valutazione conclusiva riportandosi a semplici clausole di stile, ponendosi peraltro in contrasto con le indicazioni fornite dall'art. 10 comma 10 del bando, che correttamente disciplina le procedure che la commissione avrebbe dovuto tenere in caso di accertamento di *“malattie o lesioni acute di recente insorgenza.”*

L'art. 10 comma 10 dispone espressamente che *“ i candidati che all'atto degli accertamenti psico-fisici, verranno affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciare prevedere il possibile recupero in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica, in una data compatibile con il termine di convocazione per gli accertamenti psico-fisici attitudinali. I candidati che al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneità psicofisica, saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato dalla commissione agli interessati.”*

La Commissione, infatti, se i valori del colesterolo, a seguito del primo prelievo, fossero risultati fuori norma (circostanza che agli atti non risulta) avrebbe dovuto sottoporre il ricorrente a nuovi prelievi in un tempo ragionevole, e comunque entro *“il termine di convocazione per gli accertamenti psico-fisici attitudinali”* ancora in corso.

Invece la Commissione Sanitaria, in violazione del citato art. 10 comma 10, in

modo irragionevole ed arbitrario, ha sottoposto il ricorrente a nuovi esami di laboratorio nell'arco di 2/3 giorni, nonostante si potesse presumere una patologia in fase acuta dovuta probabilmente a momentaneo disordine alimentare.

Il giudizio di inidoneità formulato dalla Commissione presso il Centro di Nazionale di Selezione e Reclutamento è dunque infondato, perché formulato a seguito di atti arbitrari ed irragionevoli della stessa Commissione, come può evincersi dai referti rilasciati dall'ARNAS P.O. "Garibaldi" Centro U.O.C. di Patologia clinica e Biologia molecolare clinica di Catania (doc. 6 e 7) che certificano come i valori di colesterolo del Sig. Mignemi erano e sono nella norma.

Il comma 10 dell'art. 10 correttamente obbliga, infatti, la Commissione Sanitaria a ripetere gli accertamenti a salvaguardia di quei concorrenti che al momento delle prove psico-fisici possono soffrire di una malattia acuta facilmente migliorabile in un tempo ragionevole con l'unico limite rappresentato dalla data di conclusione delle selezioni.

Anche sotto questo profilo il provvedimento di inidoneità è illogico ed irragionevole e quindi illegittimo.

b 2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della l.n. 241/1990 violazione del giusto procedimento-eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione di istruttoria e contraddittorietà per contrasto con gli accertamenti precedenti- arbitrarietà e travisamento dei fatti- sviamento ed illogicità.

Il giudizio di inidoneità fisica è illegittimo e viziato di eccesso di potere per contraddittorietà, in quanto contrasta con i precedenti della medesima P.A.(precedenti accertamenti sanitari) che hanno statuito l'assoluta idoneità fisica del ricorrente, altrimenti non sarebbe stato arruolato in qualità di VFP1 nell'esercito italiano per un periodo non indifferente (gg. 1.125) nell'arco temporale che va dal 04 aprile 2016 al 24 luglio 2019 come risulta dall'attestato versato in atti (doc. 4).

Infatti ai fini dell'arruolamento nell'Esercito si applica la stessa “*direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei ai servizi militari*” (Decreto del Ministero della Difesa 4 giugno 2014 pubblicato in G.U.R.I serie Generale n. 131 del 09.06.2014).

- In tale contesto il giudizio di inidoneità per l'arruolamento nei carabinieri risulta del tutto illogico e contraddittorio, vista l'identità delle norme tecniche, l'identità del soggetto, l'identità delle sue condizioni fisiche e la carenza di qualsiasi fatto nuovo sopravvenuto, che giustifichi la *reformatio in pejus*.

Pertanto, anche considerando la specialità delle caratteristiche fisiche per l'arruolamento nell'arma dei carabinieri, il provvedimento oggi impugnato è affetto da illogicità, contraddittorietà, insufficienza della motivazione e difetto di istruttoria, non avendo l'amministrazione esattamente valutato e ponderato l'idoneità fisica del ricorrente anche sotto il precedente profilo professionale.

In altre parole, anche nel caso in cui le qualità fisiche ed attitudinali del candidato debbano essere verificate ad ogni tornata di concorso secondo le proprie specifiche, è chiaro che ad ogni giudizio negativo (che contraddica il precedente) può pervenirsi attraverso una motivazione particolarmente precisa che indichi le ragioni del mutato avviso da parte della nuova Commissione.

b 3. Violazione e falsa applicazione degli art. 1 e ss. della L. n. 241\90 in relazione alla direttiva tecnica approvata dal Ministero della Difesa con Decreto del 04.06.2014 e relativi allegati – Violazione del giusto procedimento- eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione- arbitrarietà – genericità- illogicità- travisamento.

Le conclusioni cui è pervenuta la Commissione per gli accertamenti psico-fisici sono invalide sotto altro profilo perché frutto di una superficiale attività istruttoria e conseguentemente inficiate da assoluto difetto di motivazione. L'Amministrazione della Difesa ha giudicato inidoneo il ricorrente per

ipercolesterolemia. Tale conclusione è illegittima perché non rispecchia le condizioni psico-fisiche del ricorrente che nel corso degli anni si è continuamente sottoposto a visite mediche ed accertamenti sanitari e mai ha avuto accertato un valore del colesterolo fuori norma, tanto da consentirgli l'arruolamento nell'Esercito Italiano come VFP1.

Ne è prova che gli esami di laboratorio, depositati in atti, eseguiti più volte presso il Presidio Ospedaliero "Garibaldi" di Catania, certificano che il valore del colesterolo totale è nella norma.

Il D.M. del 4 giugno 2014 prevede che nel caso di valori di colesterolo superiori a 200 mg ma inferiori a 240 mg. (come presumibile nel nostro caso) ripetuti in due determinazioni, in assenza di altri fattori di rischio cardiovascolari, possono determinare inidoneità con il concorso di altre cause come si evince dalla lettura in combinato disposto con quanto asserito al punto 2) della lettera z) della direttiva testé richiamata che prevede come causa di inidoneità *"il complesso di imperfezioni o infermità, che specificate o non nell'elenco, non raggiungono considerate singolarmente, il grado richiesto per la riforma ma che in concorso tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio militare."*

Nel provvedimento impugnato si fa riferimento alla ipercolesterolemia senza specificare il valore del colesterolo accertato: se più di 240 mg/dl o posto in un intervallo compreso tra 200 e 240 mg/dl. Nel primo caso, infatti, conformemente al D.M del 4 giugno 2014 il giudizio di inidoneità sarebbe stato legittimo, cosa diversa nel secondo caso, la cui inidoneità può essere dichiarata nel concorso di altre *"imperfezioni o infermità"* che, nella fattispecie, non sussistono.

Anche sotto questo profilo l'atto è illegittimo per carenza di motivazione e difetto di istruttoria.

Si aggiunga che le norme tecniche approvate con determinazione del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri n. 29/7-2-4 CC del 1 giugno 2019, al punto 4) prevedono che la *"Commissione per gli accertamenti psico-fisici si riserva, ove necessario, di effettuare o richiedere*

approfondimento diagnostici presso strutture ospedaliere militari o civili.” Sotto questo profilo è evidente la carenza di istruttoria poiché in presenza di un soggetto come il ricorrente, già giudicato idoneo per lo svolgimento del servizio militare nell’Esercito Italiano, la Commissione avrebbe dovuto avviare approfondimenti presso altre strutture a conferma o meno degli accertamenti effettuati nei propri laboratori.

Alla luce delle superiori deduzioni non può revocarsi in dubbio che il ricorrente sia idoneo all’arruolamento nell’arma dei carabinieri, in quanto la presunta displipidemia per colesterolo andava, casomai, valutata con riferimento ai risultati complessivi delle analisi cliniche, come correttamente ha fatto la commissione di verifica, la quale dopo avere rivalutato i valori ematici del ricorrente anche in relazione ai risultati riportati nelle analisi del sangue eseguiti subito dopo le prove presso l’ARNAS Garibaldi di Catania, ha attribuito un profilo di idoneità pari a 2 AVEM non limitandosi al semplice valore numerico ma a tutto l’assetto lipidico. Sicché l’idoneità, a torto immotivatamente esclusa dalla Commissione, risulta accertata con carattere di assoluta certezza.

Il contrasto è così stridente da provare l’assoluto difetto di istruttoria del giudizio reso dalla commissione medica, frutto di un accertamento assolutamente superficiale, che non ha tenuto in nessuna considerazione l’effettivo stato di salute del ricorrente.

Quindi, il provvedimento impugnato risulta all’evidenza illegittimo e, pertanto, va annullato, previa sospensione ed emissione di misure cautelari urgenti.

ISTANZA CAUTELARE

Domanda di Sospensione ex art. 55 c.p.a

Il ricorso è fondato e verrà sicuramente accolto.

Per tutti i motivi che precedono il *fumus boni iuris* è chiarissimo; la fondatezza delle ragioni del ricorrente è resa evidente sia dall’esito della verifica effettuata dalla Commissione Sanitaria di Appello, che dal provvedimento della

Commissione presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del 10.12.2019 che ha giudicato il ricorrente “Idoneo con Riserva.”

Quanto al *periculum in mora* si osserva che all’art 3) del decreto di approvazione della graduatoria è espressamente previsto che il corso di formazione è articolato in «due cicli di cui il primo presso le scuole allievi carabinieri di Torino, Roma, Reggio Calabria, Iglesias e Campobasso ed il 2° Rgt. Allievi Marescialli e Brigadieri di Velletri (con incorporamento a partire dal 9 dicembre 2019) ed il secondo presso la scuola allievi carabinieri di Taranto (con incorporamento dal 2 marzo 2020).»

Di conseguenza la mancata assegnazione ai Reparti di Istruzione per la frequenza al corso, vanifica nei fatti la possibilità per il Sig. Mignemi Giovanni di potere conseguire la nomina a carabiniere, con ovvie irreversibili ripercussioni negative sul piano patrimoniale e sul piano morale, e con frustrazione di diritti costituzionalmente garantiti e tutelati.

Pertanto si insiste nella sospensione del provvedimento n. 374204/2-11 del 22 luglio 2019 di inidoneità del ricorrente, impugnato con il ricorso originario, e si chiede la sua ammissione con riserva al corso di formazione anche in soprannumero, si chiede, altresì, la sospensione, ove necessario, del decreto di approvazione e delle relative graduatorie impugnati con i motivi aggiunti.

Sussistono, quindi, i presupposti di estrema gravità ed urgenza, tali da non consentire la dilazione fino alla conclusione del presente giudizio.

Il ricorrente, al fine dell’integrità del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati formula:

**ISTANZA DI NOTIFICAZIONE per PUBBLICI PROCLAMI ex art. 41
comma 4 c.p.a.**

Le censure contenute nei motivi aggiunti **interessano tutti i candidati inseriti nelle graduatorie finali e per tale ragione si rende necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti coloro che sono stati dichiarati vincitori.**

E' pacifico, infatti, che contro la graduatoria di un concorso il contraddittorio è integro solo ove siano intimati tutti i soggetti risultati vincitori, avendo gli stessi un interesse qualificato a mantenere la posizione conseguita. Le censure dedotte non possono che travolgere, quindi, l'intero atto impugnato.

La richiesta di notifica per pubblici proclami è motivata oltre che per il gran numero di controinteressati, anche perchè nelle graduatorie pubblicate (lett. a comma 1 art. 1 e lett. b comma 1 art. 1 del bando) non sono indicate né la residenza dei vincitori né il luogo di nascita, per cui diventa sommamente difficile, se non impossibile, procedere alla notifica nei modi ordinari, con conseguente incertezza del buon esito della notifica.

Si osserva che il ricorrente con il presente atto si è visto costretto impugnare tutte le graduatorie ed in particolare quella di cui alla lettera a) e quella di cui alla lettera b) del comma 1 art. 1 del bando di concorso. Peraltro la notifica per pubblici proclami si rende altresì necessaria perché dalle graduatorie non è dato conoscere, né si evince dalle note, a quale posto in graduatoria siano stati inseriti N. 7 candidati partecipanti a precedenti procedure concorsuali in ottemperanza a provvedimenti degli organi di giustizia amministrativa (cfr. art. 3 comma 6 decreto di approvazione della graduatoria) e se ciò sia avvenuto in pregiudizio della posizione sconosciuta che avrebbe dovuto occupare il ricorrente.

Poiché si rende necessario procedere alla notifica de qua entro tempi celeri, dovendosi garantire ai controinteressati un tempo congruo per le loro difese e che è prassi di Codesto Ecc.mo Tribunale autorizzare la notifica per pubblici proclami via web, anche per contenere gli eccessivi costi della notifica per pubblici proclami nelle vie ordinarie sulla Gazzetta Ufficiale, il ricorrente

FA ISTANZA

affinchè il sig. Presidente con proprio decreto, voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., la notifica del ricorso e dei motivi aggiunti e di tutti gli atti che si riterranno necessari, per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito

web dell'amministrazione nei confronti di tutti i controinteressati indicati nelle graduatorie approvate con il decreto n. 29/6-8-1 del 29.11.2019

Tutto ciò premesso, il ricorrente come sopra rappresentato e difeso, con riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti all'esito del deposito in giudizio degli atti del procedimento, chiede che l'adito Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- in accoglimento del ricorso principale e dei motivi aggiunti, previa sospensiva e concessione delle più idonee misure cautelari, annullare gli atti impugnati e dichiarare il Sig. Giovanni Mignemi vincitore del concorso per 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale presso il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri pubblicato in G.U.R.I n. 23 il 22.03.2019 con ogni conseguenziale statuizione di legge;
- Condannare i resistenti alle spese di giudizio e compensi di difesa.
- Con riserva di richiesta di risarcimento del danno in separato giudizio.

- Ai sensi e per gli effetti di legge il sottoscritto difensore dichiara che il presente giudizio per motivi aggiunti tratta di materia inerente al pubblico impiego e, pertanto, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 9 comma 1 bis d.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) , è dovuta la metà del contributo unificato pari a euro 325,00.

1) Documenti allegati come da separato foliaro

Messina 30.12.2019

Avv. Grazia Gringeri

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA'
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 136 comma 2 ter CPA e 22 del CAD
si attesta che la presente copia cartacea è conforme al documento originale informatico
sottoscritto digitalmente